



Roma, 9. 9. 1980

ALL'ECCELLENTISSIMO CONSIGLIO DI STATO
Segreteria Generale
P.zza Capodiferro, 13

Ministero della Sanità

D.G.S.I.P. = DIV. IV ^ =

R O M A

N° 400.4/91/2076

Risposta al Foglio del

N°

OGGETTO: Relazione al Consiglio di Stato per il parere su una proposta di modifica del V° comma dell'art. 28 del D.P.R. 21.10.1975, n° 803 - Regolamento di Polizia Mortuaria. -

Il V° comma dell'art. 28 del D.P.R. indicato in oggetto così recita: "Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 30".

Successivamente all'entrata in vigore del predetto D.P.R. alcuni operatori del settore segnalavano la consuetudine di eseguire, sulle pareti della cassa costituita da tavole aventi lo spessore regolamentare di mm. 30, disegni, bassorilievi, scorniciature ed intagli che comportano incisioni fino ad una profondità massima di mm. 8 e ne chiedevano la legalizzazione mediante circolare o integrazione dello stesso comma di cui trattasi.

A sostegno di detta richiesta evidenziavano la circostanza che mentre nel regolamento abrogato si parlava di spessore delle pareti della cassa di legno e quindi si faceva riferimento al manufatto finito, con il nuovo regolamento si parla di spessore delle tavole il che fa presupporre che lo spessore minimo richiesto sia riferibile all'elemento di partenza e conseguentemente la legittimità degli intagli sullo stesso una volta assicurato il richiesto spessore minimo.

Su tale interpretazione si ritenne di acquisire il parere del Consiglio Superiore di Sanità che, nella seduta del 25 marzo 1976, si espresse nel senso - "che lo spessore delle tavole della cassa di legno di cui all'art. 28 del sopracitato D.P.R. non debba essere inferiore a mm. 30 anche nei punti nei quali siano stati eseguiti intagli, sagomature, modanature, etc." -

Con nota in data 3.5.1976 l'Associazione Nazionale Fabbricatori Cofani Funebri formulava la proposta di integrazione del V° comma dell'art. 28 e più precisamente proponeva di aggiungere alla fine del comma stesso le seguenti parole: "Sulle tavole dello stesso spessore di mm. 30 saranno consentite scorniciature e disegni

incavati fino ad una profondità massima di 7 mm." -

A riprova che scorniciature e disegni incavati fino alla profondità di cui sopra non ledono la tenuta e resistenza della cassa di legno la stessa Associazione allegava alla richiesta una dichiarazione del Direttore dell'Istituto del Legno del C.N.R. in cui si affermava "che eventuali intagli o modanature fino alla profondità di 8 mm., eseguiti nelle pareti laterali e sul coperchio, non compromettono la resistenza meccanica dell'insieme", nonché i risultati di prove di carico e di pressione idraulica interna eseguite, a cura dell'Istituto di Scienze e Tecnica della Costruzione del Politecnico di MILANO, su un esemplare di cassa costruita secondo le norme dell'art. 28 citato, completa di cassa di zinco dello spessore di mm. 0,66 e con coperchio e pareti laterali aventi intagli e scorniciature per una profondità di mm. 7.

La documentazione fu inviata all'Istituto Superiore di Sanità per acquisirne il parere circa la validità delle prove eseguite nonché sul giudizio espresso dall'Istituto del Legno, del C.N.R..

Con nota in data 18 agosto 1977, n° 6422/T12, il predetto Istituto, con la precisazione che il limite prescritto di 30 mm, in sostituzione dei 40 mm previsti nel precedente regolamento, era stato fissato nell'ottica di contenere i costi delle casse senza che venisse meno la garanzia di solidità delle casse medesime e che in particolare il suddetto limite era stato ritenuto idoneo ad assicurare l'ammisibilità delle casse nelle condizioni più generali di impiego, espresse il parere che i risultati delle prove tecniche eseguite si potevano ritenere sostanzialmente validi per le particolari sollecitazioni su cui si basavano le prove medesime con l'avvertenza che a seguito delle scorniciature e dei disegni incavati proposti dall'ANFAC per una profondità di 7 mm ne derivava indubbiamente una riduzione del margine di sicurezza per la solidità della cassa più o meno evidente in dipendenza delle scelte effettuate dal fabbricante sulle variabili per le quali non si hanno prescrizioni ed in particolare per quanto riguarda la specie legnosa utilizzata.

Il predetto parere fu oggetto di richiesta su chiarimento da parte della Direzione Generale competente, chiarimenti intesi ad accertare se l'evidenziata riduzione del margine di sicurezza circa la solidità della cassa, per effetto di scorniciature ed incavi per una profondità di 7 mm, fosse tale da rendere i manufatti ancora idonei alla destinazione d'uso.

L'Istituto superiore di Sanità, sulla scorta anche di ulteriori prove eseguite, in presenza di un proprio funzionario, dall'Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni di MILANO, comunicava potersi affermare che se pure è indubbia la differenza di solidità del singolo elemento di parete intagliata rispetto all'elemento di parete piena, tuttavia ciò non influenza la solidità del cofano nella sua completezza in quanto questo cede in altre parti prima che la suddetta differenza possa intervenire. Infatti le prove tecniche eseguite su due esemplari di cofani costruiti con lo stesso legno di larice (essenza tipicamente commerciale e meno pregiata) e con le stesse modalità,

di cui uno a pareti piene dello spessore di 30 mm e l'altro con pareti dello stesso spessore ma intagliate per una profondità massima di 7 mm, non evidenziavano differenze apprezzabili per quanto riguardava la solidità dei due manufatti; entrambi i cofani infatti cominciarono a cedere, per rottura del fondo pieno, per gli stessi valori della pressione idraulica interna (0,25 Kg/cm q) valore comunque elevato e corrispondente ad un peso di circa 2.500 Kg. sul fondo.

La documentazione acquisita nonché il parere al riguardo espresso dall'Istituto Superiore di Sanità fu inviato al Consiglio Superiore di Sanità perché, alla luce dei nuovi elementi disponibili, volesse riesaminare la questione ed esprimere il proprio avviso in ordine alla proposta dell'ANFAC.

Il predetto Alto Consesso, preso atto dei risultati delle prove eseguite dall'Istituto di Scienza e Tecnica delle Costruzioni del Politecnico di Milano, della dichiarazione del Direttore dell'Istituto del Legno del C.N.R. e del parere dell'Istituto Superiore di Sanità, nella seduta del 26 gennaio 1978 esprimeva il parere "che sia consentito lo spessore minimo inderogabile di 2,5 cm per tutta l'estensione delle tavole componenti la cassa, previa indagine della normativa e circa le usanze degli altri Paesi Europei".

A cura della competente Direzione Generale e per il tramite del Ministero degli Affari Esteri fu acquisita la documentazione relativa ad un adeguato numero di Paesi europei ed extraeuropei dalla quale emerse che ad eccezione dell'Algeria dove è prescritto uno spessore di 30 mm e del Lussemburgo dove in assenza di prescrizioni è tuttavia consuetudine utilizzare tavole dello spessore di 29-30 mm, in tutti gli altri Paesi vengono impiegate tavole di spessore variabile da un minimo di 15 ad un massimo di 25 mm mentre per quanto riguarda gli intagli evidenziò che in alcuni casi essi risultano espressamente previsti con profondità che vanno dai 2-3 mm della Germania occidentale ai 7 mm dell'Algeria mentre in altri casi nulla è previsto al riguardo.

Sulla scorta delle notizie come sopra riportate il Consiglio Superiore di Sanità espresse, nella seduta del 12 giugno 1979 l'avviso "che lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra".

Sarebbe pertanto intendimento di questa Amministrazione procedere alla modifica del più volte richiamato V° comma dell'art. 28 del D.P.R. 21.10.1975, n° 803, nel senso indicato dal Consiglio Superiore di Sanità.

Si prega pertanto codesto Eccellentissimo Consiglio di Stato di volersi compiacere di esprimere il proprio parere in merito alla seguente proposta:

"Il V° comma dell'art. 28 del D.P.R. 21.10.1975, n° 803 è sostituito dal seguente: Lo spessore delle tavole del

la cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25. E-
ventuali intagli sono consentiti quando lo spessore ini-
ziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli
medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore mini-
mo di cui sopra".

Si resta in attesa di cortesi notizie al riguardo.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to GIANNICO

IL MINISTRO

F.to ANIASI

p. copia conforme

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Umberto Vescohi

VS/it